

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 32

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 agosto 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 65. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei bacini idrografici - Individuazione da parte della Giunta regionale, sulla base di «specifici criteri attuativi», di corsi d'acqua aventi determinate caratteristiche, a fini di contestuale gradazione e diversificazione degli obblighi e adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con le norme del codice dell'ambiente e con i criteri tecnici stabiliti da decreti ministeriali.


- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 1, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-*bis*, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 74, comma 2, lett. *f* e *g*), 75, comma 3, 118 e 120; decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 e 27 novembre 2013, n. 156.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Inclusione della «installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria» nell'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente riconduzione nell'attività edilizia libera esente da comunicazione di inizio lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la definizione delle categorie di interventi edilizi e con il regime di titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 3, modificativo dell'art. 6, comma 2, [secondo elenco, lett. *i*.] della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, comma 1, lett. *a*), e 6, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Esclusione della «installazione di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, non comportanti creazione di nuove volumetrie» dall'ambito di applicazione della SCIA e riconduzione nell'attività edilizia libera esente da comunicazione di inizio lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le pertinenti norme del testo unico dell'edilizia - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Richiamo alla sentenza n. 139 del 2013 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, commi 8, secondo trattino (aggiuntivo della lett. *i-bis*) nell'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16), e 11, terzo trattino (soppressivo della lett. *i*) nell'art. 21-*bis*, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 6, commi 2 e 6, lett. *a*).



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Possibilità di realizzare interventi di recupero dei sottotetti esistenti nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dal potere regionale di prevedere limiti in deroga alle distanze minime tra fabbricati fissate dal D.M. n. 1444 del 1968 - Estensione della disciplina derogatoria ad interventi su singoli edifici, indipendentemente dalla finalità di soddisfare esigenze di carattere urbanistico - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio.


- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 6, modificativo dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2-bis; decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Assoggettamento a SCIA della ristrutturazione edilizia «comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno, nonché nell'ipotesi di trasformazione d'uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile» - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali sui titoli abilitativi posti dal testo unico dell'edilizia e con i limiti di applicabilità della SCIA affermati da legge interpretativa dello Stato - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 11, secondo trattino, sostitutivo dell'art. 21-bis, comma 1, lett. e), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a); decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, comma 2, lett. c).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Assoggettamento a comunicazione di inizio dei lavori e a DIA obbligatoria degli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d'uso aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di mutamenti di destinazione d'uso (di aree, di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie) assoggettati a SCIA - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme del testo unico dell'edilizia che assoggettano tale tipologia di interventi a permesso di costruire o a DIA alternativa - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 15, modificativo dell'art. 23, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a).



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Contributo di costruzione - Condizioni per l'applicazione agli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari, casi di esonero, nonché commisurazione del contributo dovuto per altri interventi di manutenzione straordinaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le pertinenti norme del testo unico dell'edilizia - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio - Contrasto con i canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, commi 20 [sostitutivo delle lett. a) e c) dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16] e 21, primo trattino [aggiuntivo della lett. g-bis) all'art. 39, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16] e secondo trattino [modificativo dell'art. 39, comma 2-bis, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16].
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17, comma 4, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accessibilità e barriere architettoniche - Divieto, in caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia (anche parziale) riguardanti edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, di peggiorare le caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 20, comma 1, aggiuntivo del comma 1-bis all'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 82.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Costruzioni in zone sismiche - Esclusione della preventiva autorizzazione sismica per gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Contrasto con le norme statali relative alle costruzioni nelle località sismiche - Violazione di principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 22, sostitutivo dell'art. 6-bis, comma 1, della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 1 (come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94.....



n. 66. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Disciplina delle modalità di riconoscimento delle c.d. «organizzazioni dei produttori agricoli» - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di stabilire i requisiti per il riconoscimento delle «organizzazione dei produttori agricoli» mediante la definizione dei seguenti tre parametri: a) settori della produzione; b) quantità minima di prodotto rappresentato; c) numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria, con riguardo all'individuazione dei settori di produzione - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Lesione dell'autonomia degli enti locali - Lesione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 15, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 5 e 117, commi primo e secondo, lett. e) e s).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Disciplina dell'organizzazione delle c.d. «organizzazioni dei produttori agricoli» - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di disciplinare il controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché le cause di decadenza e revoca delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Lesione dell'autonomia degli enti locali - Lesione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 15, comma 1, lett. e).
- Costituzione, artt. 5 e 117, comma secondo, lett. e) e s).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Interventi di produzione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare - Limitazione degli aiuti alla costituzione delle sole società cooperative - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria Regolamento CE n. 702/2014.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 9, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione della possibilità di attribuire contributi pubblici agli investimenti realizzati dalle sole cooperative per la conduzione dei terreni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (art. 107, comma 1, TFUE) - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 10, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107, comma 1.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Aiuti alla ricerca - Previsione di autonomo finanziamento alla diffusione dell'attività di ricerca - Previsione che i risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su internet alla data di conclusione del progetto o alla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima - Previsione che i risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 31, paragrafo 4).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 20, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 31, paragrafo 4.



Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Divieto di coltivazione di piante transgeniche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Direttiva UE 2015/412).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 43, comma 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Direttiva UE 2015/412 dell'11 marzo 2015.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che la Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genericamente autoctone, nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario - Esclusione dall'erogazione di finanziamenti regionali delle ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica - Previsione che le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente capo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206 di attuazione della Direttiva 98/81/CE).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 46.
- Costituzione, art. 117, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, di attuazione della Direttiva 98/81/CE del 26 ottobre 1998.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Ristorazione collettiva - Previsione che nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di O.G.M. - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (T.F.U.E., art. 107, paragrafo 3, lett. c).


- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 48.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107, paragrafo 3, lett. c).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli - Previsione della concessione di aiuti economici per: a) acquisto e uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni; ... c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (T.F.U.E., art. 107, paragrafo 3, lett. c).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 64, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107, paragrafo 3, lett. c).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (*blue-tongue*) - Previsione che la Regione Umbria può erogare aiuti agli allevatori anche al fine di coprire taluni danni quali la morte, gli aborti tardivi, la riduzione della natalità e la riduzione della produzione latte, derivanti non dalla malattia in sé, ma dalla vaccinazione obbligatoriamente imposta come conseguenza dal diffondersi della stessa epidemia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 26, paragrafi 7 e 8).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, artt. 81, comma 3, lett. a), b), f) e g), e 83, comma 1, lett. a), b), d) e e).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 26, paragrafi 7 e 8.



Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che, nel caso di epidemia da *blue-tongue*, l'indennizzo per lo smaltimento delle carcasse può essere concesso nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 27, primo comma, lett. c).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 83, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 27, primo comma, lett. c).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Concessione di finanziamenti per investimenti immobiliari o mobiliari - Previsione di un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 14, paragrafo 9, lett. d).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 95, comma 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 14, paragrafo 9, lett. d).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che i cittadini non residenti nel territorio della Regione (ad esclusione dei residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione) sono autorizzati alla raccolta di funghi solo a fronte del pagamento di un contributo di euro cinquanta, per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di rilascio dell'autorizzazione alla raccolta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 127.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 11



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 65

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei bacini idrografici - Individuazione da parte della Giunta regionale, sulla base di «specifici criteri attuativi», di corsi d'acqua aventi determinate caratteristiche, a fini di contestuale gradazione e diversificazione degli obblighi e adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con le norme del codice dell'ambiente e con i criteri tecnici stabiliti da decreti ministeriali.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 1, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-*bis*, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 74, comma 2, lett. *f*) e *g*), 75, comma 3, 118 e 120; decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 e 27 novembre 2013, n. 156.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Inclusione della «installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria» nell'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente riconduzione nell'attività edilizia libera esente da comunicazione di inizio lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la definizione delle categorie di interventi edilizi e con il regime di titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio.


- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 3, modificativo dell'art. 6, comma 2, [secondo elenco, lett. *i*),] della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, comma 1, lett. *a*), e 6, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Esclusione della «installazione di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, non comportanti creazione di nuove volumetrie» dall'ambito di applicazione della SCIA e riconduzione nell'attività edilizia libera esente da comunicazione di inizio lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le pertinenti norme del testo unico dell'edilizia - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Richiamo alla sentenza n. 139 del 2013 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, commi 8, secondo trattino (aggiuntivo della lett. *i-bis*) nell'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16), e 11, terzo trattino (soppressivo della lett. *i*) nell'art. 21-*bis*, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 6, commi 2 e 6, lett. *a*).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Possibilità di realizzare interventi di recupero dei sottotetti esistenti nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dal potere regionale di prevedere limiti in deroga alle distanze minime tra fabbricati fissate dal D.M. n. 1444 del 1968 - Estensione della disciplina derogatoria ad interventi su singoli edifici, indipendentemente dalla finalità di soddisfare esigenze di carattere urbanistico - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 6, modificativo dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *l*), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2-*bis*; decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Assoggettamento a SCIA della ristrutturazione edilizia «comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno, nonché nell'ipotesi di trasformazione d'uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile» - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali sui titoli abilitativi posti dal testo unico dell'edilizia e con i limiti di applicabilità della SCIA affermati da legge interpretativa dello Stato - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 11, secondo trattino, sostitutivo dell'art. 21-*bis*, comma 1, lett. *e*), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma 1, lett. *c*), e 22, comma 3, lett. *a*); decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, comma 2, lett. *c*).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi - Assoggettamento a comunicazione di inizio dei lavori e a DIA obbligatoria degli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d'uso aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di mutamenti di destinazione d'uso (di aree, di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie) assoggettati a SCIA - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme del testo unico dell'edilizia che assoggettano tale tipologia di interventi a permesso di costruire o a DIA alternativa - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio.


- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, comma 15, modificativo dell'art. 23, comma 1, lett. *b*), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma 1, lett. *c*), e 22, comma 3, lett. *a*).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Contributo di costruzione - Condizioni per l'applicazione agli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari, casi di esonero, nonché commisurazione del contributo dovuto per altri interventi di manutenzione straordinaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le pertinenti norme del testo unico dell'edilizia - Violazione di principi fondamentali in materia di governo del territorio - Contrasto con i canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 6, commi 20 [sostitutivo delle lett. *a*) e *c*) dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16] e 21, primo trattino [aggiuntivo della lett. *g-bis*) all'art. 39, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16] e secondo trattino [modificativo dell'art. 39, comma 2-*bis*, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16].
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17, comma 4, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Accessibilità e barriere architettoniche - Divieto, in caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia (anche parziale) riguardanti edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, di peggiorare le caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 20, comma 1, aggiuntivo del comma 1-*bis* all'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *m*); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 82.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Costruzioni in zone sismiche - Esclusione della preventiva autorizzazione sismica per gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Contrasto con le norme statali relative alle costruzioni nelle località sismiche - Violazione di principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio.

- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, art. 22, sostitutivo dell'art. 6-bis, comma 1, della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 1 (come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *b*), n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mail-cert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2015, ricorrente;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Genova, via Fieschi n. 15, intimata;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 20 e 22 della legge della Regione Liguria del 7 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel BUR n. 12 del 15 aprile 2015, recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";

PER VIOLAZIONE

degli artt. 3, 97 e 117, comma 2, lett. *l*), *m*), *s*), e comma 3, Cost.

1. Con legge regionale n. 12 del 2015 la Regione Liguria ha emanato varie norme di adeguamento della normativa regionale.

2. In particolare, l'art. 1 della predetta legge ha modificato la l.r. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", sostituendo il comma 1 bis dell'art. 91, che era stato introdotto dalla l.r. 11 maggio 2009, n. 16.


La norma sostitutiva prevede tra l'altro alla lettera *c*) che, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, la Giunta Regionale: "può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:

1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tominati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;

2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso".

La lettera *d*) chiarisce che tale individuazione "è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti".

3. L'art. 6, comma 3, della impugnata l.r. n. 12 del 2015 modifica l'art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. *i*), della l.r. n. 16 del 2008, recante "Disciplina dell'attività edilizia". In particolare, in tale lettera le parole "non comportanti opere edilizie" sono sostituite dalle parole: "e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria". Per effetto di tale modifica, l'art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. *i*), della l.r. n. 16 del 2008 prevede che "Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi [...] all'esterno dell'edificio [...]: *i*) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria".



4. Il sesto comma del citato art. 6 della l.r. n. 12 del 2015 modifica l'art. 18, comma 1, della predetta l.r. n. 16 del 2008, disponendo che le parole: "ivi compresi" sono sostituite dalla seguente: "nonché" e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della l.r. n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni". Per effetto della novella, la norma modificata dispone che: "In attuazione dell'art. 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti, possono essere realizzati nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione. Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni".

5. L'art. 6, comma 8, della impugnata l.r. n. 12 del 2015, dispone inoltre che: "Al comma 1, dell'art. 21, della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche [...]:

dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"i *bis*) l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrato".

6. Il successivo comma 11 del predetto art. 6 della l.r. impugnata prevede altresì che: "Al comma 1, dell'art. 21-bis, della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche [...]:

la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: "e) la ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 10 comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno, nonché nell'ipotesi di trasformazione d'uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile";

alla lettera *i*) le parole: "e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale sono soppresse".

7. Il comma 15 del medesimo art. 6 della l.r. n. 12 del 2015 dispone che: "Alla lettera *b*) del comma 1, dell'art. 23, della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "gli interventi comportanti mutamenti della destinazione d'uso" sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto art. 21-bis, comma 1, lettera *f*)".

8. L'art. 6, comma 20, della l.r. in esame, modificando il comma 1, dell'art. 38 della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, assoggetta a contributo di costruzione gli interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d'uso che determinino un numero di unità immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti, con aumento di superficie agibile superiore a 25 metri quadrati.

9. Il successivo comma 21, primo trattino, dello stesso art. 6, della l.r., aggiungendo la lett. *g* bis dopo la lett. *g* del comma 1 dell'art. 39 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che il contributo di costruzione non è dovuto per alcuni interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari anche se comportanti, tra l'altro, incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri quadrati. Il secondo trattino, modificando il comma 2 bis del citato art. 39 della l.r. n. 16/2008, prevede inoltre che gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora comportanti un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione e da applicarsi sulla totalità della superficie dell'unità immobiliare interessata dall'incremento.

10. L'art. 20, comma 1, che inserisce il comma 1 bis all'art. 5 della l.r. n. 15/1989, recante: "Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative", prevede che "In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse".

11. L'art. 22 sostituisce il comma 1, dell'art. 6-bis, della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, recante "Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari". In particolare, l'ultimo periodo della norma modificata esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA.



Le disposizioni anzidette prospettano rilevanti vizi di costituzionalità. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso come in epigrafe, propone pertanto il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Incostituzionalità dell'art. 1, che introduce il comma 1 bis all'art. 91 della l.r. n. 18 del 1999, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.

L'art. 91, comma 1 bis, della l.r. n. 18 del 1999, come modificato dall'art. 1 della legge regionale qui impugnata, prevede che la Giunta regionale, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, "c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche: 1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico - edilizi di tessuto urbano consolidato; 2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso".

La lettera *d)* chiarisce poi che tale individuazione "è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti. In materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti".


Tale disposizione, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, sulla base di "specifici criteri attuativi" i corsi d'acqua che presentino almeno i requisiti previsti dalla norma, e di provvedere alla consequenziale gradazione e diversificazione degli obblighi in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio, invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, prevista dall'art. 117, comma secondo, lett. *s)* della Costituzione. Essa contrasta infatti con le disposizioni contenute negli artt. 74, comma 2, lett. *f)* e *g)* e 75, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. "Codice dell'ambiente"), nonché nei decreti ministeriali 131/2008 e 156/2013, a cui le norme regionali sono tenute a conformarsi.

Invero, la lett. *f)* dell'art. 74, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce che per corpo idrico artificiale si intende "un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana", mentre la lettera *g)* prevede che per "corpo idrico fortemente modificato" si intende "un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120".

L'art. 118, del Codice dell'ambiente, stabilisce poi che le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, "in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza [del Codice: n.d.r.] e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". Inoltre, l'art. 120 rinvia alle indicazioni contenute agli Allegati 1 e 2 alla parte terza del Codice medesimo, allo scopo di definire i criteri per il rilevamento della qualità dei corpi idrici.

Per quanto previsto all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i suddetti allegati definiscono le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del Codice, e possono essere modificati con regolamenti adottati ex art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In attuazione di quest'ultima disposizione, i predetti allegati sono stati modificati con il d.m. 16 giugno 2008, n. 131, recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) e con il d.m. 27 novembre 2013, n. 156, recante "criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri". Tali norme sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, in quanto attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici ed hanno come obiettivo quello di garantire, attraverso una disciplina uniforme applicabile su tutto il territorio nazionale, determinati livelli quantitativi e qualitativi delle acque.



La disposizione impugnata contrasta con la disciplina statale sopra illustrata, perché si sovrappone ad essa, rimettendo alla Giunta regionale, sulla base di “specifici criteri attuativi” non meglio definiti e comunque non coordinati né coerenti rispetto a quelli individuati dai predetti decreti ministeriali, l’individuazione dei corsi d’acqua al fine di graduare e diversificare gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico. In tal modo, la norma impugnata invade un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

2. *Incostituzionalità dell’art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, ed 11, terzo trattino, della l.r. n. 12 del 2015, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.*

2.1. L’art. 6, comma 3, della legge qui impugnata modifica l’art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2008, con l’effetto di includere tra gli interventi di manutenzione ordinaria “l’installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria”. Con la modifica censurata, il legislatore regionale per un verso ha eliminato la pregressa previsione secondo cui dette opere rientrano nella manutenzione ordinaria solo se “non comportanti opere edilizie”; per un altro verso ha incluso tra questi interventi l’installazione di elementi di arredo “privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria”.


Questa disposizione contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, contenuti nell’art. 3 del testo unico dell’edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001 (d’ora in avanti, *TUE*), che al comma 1, lettera a), attribuisce funzione di manutenzione ordinaria agli “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. La disposizione censurata amplia l’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria, correttamente definita al comma 1 del modificato art. 6, fino a ricomprendervi tipologie di interventi edilizi che chiaramente esulano dalla definizione fornita dalla normativa statale di riferimento, quali l’installazione di nuovi impianti tecnologici e di elementi di arredo urbano e privato pertinenziali che comportino opere edilizie.

Invero, in base all’art. 3, comma 1, *TUE* gli interventi volti a “realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici” sono ricompresi nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria; “l’inserimento di nuovi elementi ed impianti” rientra nella ristrutturazione edilizia, mentre sono compresi nella nozione di nuova costruzione “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione”. Anche se si volesse ritenere che la legislazione regionale può esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, appare evidente che tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia.

Infatti, la definizione delle categorie di interventi edilizi, a cui si collega il regime dei titoli abilitativi, costituisce principio generale della materia concorrente del “governo del territorio” ed è perciò rimessa alla competenza legislativa dello Stato, perché deve trovare applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale (*cf.* C. Cost. n. 309/2011).

L’illegittimità di questa disposizione si riflette sulla disciplina dell’articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. n. 16/2008 che include nell’ambito dell’attività edilizia libera “gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti all’art. 6”. Dal combinato disposto della disposizione richiamata, censurata con quella appena richiamata, si evince che la legge regionale consente di effettuare liberamente alcuni interventi che la legge statale assoggetta invece a SUA, perché inquadrabili nell’ambito della “ristrutturazione edilizia”, ovvero nell’ambito del permesso di costruire, perché considerate di “nuova costruzione”. La legge regionale include indebitamente questi interventi nell’ambito dell’attività edilizia libera e, per l’effetto, li esclude dall’obbligo di comunicazione di inizio lavori previsto dal comma 2, dell’art. 6, del d.p.r. n. 380/2001, al quale sarebbero invece assoggettati in base alla legislazione statale.

2.2. Analoghi profili di incostituzionalità si ravvisano anche con riferimento ai commi 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, dell’art. 6, della citata l.r. n. 12/2015. Mediante la soppressione della lettera i) al comma 1, dell’art. 21-*bis*, della l.r. n. 16/2008 e l’inserimento della lettera i-*bis* al comma 1 dell’art. 21 della l.r. n. 16 del 2008, tali disposizioni escludono dall’ambito di applicazione della SCIA “le opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale”, riconducendole nell’ambito dell’attività edilizia libera, che non è soggetta a comunicazione di inizio lavori.



Rimane invece assoggettata a SCIA, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 21 bis della suddetta l.r. n. 16 del 2008, "l'esecuzione di opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative, purché non comportanti creazione di volumetria".

Anche queste disposizioni contrastano con la pertinente normativa statale di riferimento.

Invero, la nozione di "istallazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale" non rientra nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dall'art. 3 TUE, che possono essere eseguiti liberamente in base alla normativa statale; e tali opere neppure si identificano con gli interventi sulle "aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici", che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto TUE.

A quest'ultimo riguardo, si osserva che la norma regionale ha una portata più ampia rispetto a quella statale. Essa fa infatti riferimento alla istallazione di opere di arredo pubblico e privato "anche" (e non "solo") di natura pertinenziale", mentre l'art. 6, comma 2, lett. e) del TUE si riferisce agli "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici". Pertanto, mentre la norma statale consente interventi liberi per l'istallazione di arredi solo su aree di pertinenza degli edifici, quella regionale permette di realizzare arredi, sia pubblici che privati, anche su aree non pertinenziali, includendo potenzialmente anche gli interventi di privati su aree demaniali di tipo non pertinenziale.

La norma regionale ha l'effetto di ricondurre all'attività libera (o alla SCIA) interventi che, secondo la normativa statale, sono invece soggetti a permesso di costruire o a DIA alternativa a permesso di costruire, perché considerati di "nuova costruzione" o di "ristrutturazione edilizia".

Con la sentenza n. 139 del 2013, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha chiarito che l'art. 6, comma 6, lett. a), TUE, che consente alle Regioni di estendere l'attività edilizia libera a interventi ulteriori rispetto a quelli indicati dal testo unico, non consente di estendere i casi di attività libera ad ipotesi integralmente nuove, perché esse devono essere "coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6"; ciò in quanto "non è ...pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative da soggiacere comunque a permesso di costruire".

Per le ragioni già esposte, l'ambito degli interventi che con le norme censurate la Regione Liguria ascrive alla manutenzione ordinaria ed include nell'attività edilizia libera, non appare coerente con i principi già enunciati da codesta Ecc.ma Corte Costituzione, ponendosi in contrasto con le richiamate disposizioni del TUE. Risulta pertanto violato l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che attribuisce alla competenza statale la determinazione dei principi generali nella materia del "governo del territorio".

3. Incostituzionalità dell'art. 6, comma 6, della l.r. n. 12 del 2015, che modifica l'art. 18, comma 1, della l.r. n. 16 del 2008, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), e comma 3, Cost.

L'art. 6, comma 6, modifica l'art. 18, comma 1, della L.R. n. 16/2008. Tale norma, così come modificata, consente di realizzare "gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti... nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione. Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero del sottotetti non abitabili ai sensi della L.R. n. 24/2001...".

La riformulazione del predetto articolo, con la sostituzione delle parole "ivi compresi" con la parola "nonché", ha mutato il contenuto della norma rispetto alla precedente formulazione.

Infatti, l'inciso "interventi di recupero dei sottotetti esistenti", che non è più collegato ad ipotesi di "interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione" può ora essere riferito anche ad interventi di carattere mirato. Ne consegue che la disciplina derogatoria ai limiti di distanza fissati dall'art. 9, del d.m. n. 1444/1968 è estesa anche ad interventi su singoli edifici che non costituiscono oggetto di un più ampio intervento sul patrimonio edilizio esistente.

Per tale ragione la disposizione in esame, così come modificata, non è conforme all'art. 2-bis, del d.p.r. n. 380/2001, che attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al d.m. n. 1444/1968 "nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali".



Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, tale norma va intesa nel senso che, ferma restando la competenza legislativa statale esclusiva sulla disciplina delle distanze minime tra costruzioni, ascrivibile alla materia dell'ordinamento civile (*cf.* Corte Cost., sentenze n. 6 del 2013, n. 114 del 2012, n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011), alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite dalla normativa statale, unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

La legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è quindi legittima solo se persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (Corte Cost., sentenza n. 232 del 2005. Nello stesso senso, da ultimo, *cf.* Corte Cost., sentenza n. 134 del 2014).

Nel caso di specie, la norma regionale non risulta in alcun modo finalizzata a soddisfare esigenze di carattere urbanistico, perché non realizza un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Da ciò consegue che essa non costituisce estrinsecazione della competenza legislativa regionale in materia urbanistica, ma invade la sfera di competenze legislative esclusive dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, in violazione dei principi contenuti nell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e nell'art. 117, comma 3, con riferimento alla materia del "governo del territorio".

4. Incostituzionalità dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della l.r. n. 12 del 2015, che sostituisce l'art. comma 1, lett. e), dell'art. 21-bis della L.R. n. 16/2008, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m), e comma 3, Cost.

L'art. 6, comma 11, secondo trattino, sostituisce l'art. 21-bis, comma 1, lettera e) della l.r. n. 16/2008. Per effetto di tale modifica è assoggettata a SCIA "la ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 10 comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno, nonché nell'ipotesi di trasformazione d'uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile".

La norma, nel fare riferimento alle "contestuali modifiche all'esterno", si pone in contrasto con l'art. 10, comma 1, lett. c), del testo unico dell'edilizia. Secondo questa disposizione, infatti, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, sono assoggettati a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lett. a), d.p.r. n. 380/2001).

A tal riguardo occorre considerare che:


a) le disposizioni sulla SCIA si interpretano nel senso che esse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal TUE, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire (*cf.* art. 5, comma 2, lett. c), D.L. n. 70/2011);

b) le disposizioni sulla SCIA attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Si ritiene pertanto che la disposizione regionale di cui trattasi, contrastando con i principi fondamentali sui titoli abilitativi contenuti nei menzionati articoli del TUE e con la norma di interpretazione autentica sopra richiamata in materia di SCIA, invade la competenza esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e si pone in contrasto con i principi che regolano la competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio" ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.

5. Incostituzionalità dell'art. 6, comma 15, della l.r. n. 12 del 2015, che modifica il comma 1, lettera b), dell'art. 23 della L.R. n. 16/2008, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

L'art. 6, comma 15, della l.r. n. 12 del 2015, include tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati a comunicazione di inizio lavori ed a DIA obbligatoria, salvi i casi in cui siano assoggettati a SCIA, gli interventi che comportano mutamenti della destinazione d'uso "aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui [...] all'art. 21-bis, comma 1, lett. f)" (e cioè i mutamenti di destinazione d'uso di aree, di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla L.R. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o comunque comportanti il passaggio a funzioni che richiedano la corresponsione di oneri di urbanizzazione maggiori, che sono assoggettati a SCIA).



La norma in esame contrasta con l'art. 10, comma 1, lett. c) del testo unico dell'edilizia, che assoggetta a permesso di costruire o a DIA alternativa la suddetta tipologia di interventi edilizi (cfr. art. 22, comma 3, lett. a), d.p.r. n. 380/2001). Pertanto, la disposizione regionale di cui trattasi, contrastando con i principi fondamentali contenuti nel d.p.r. n. 380/2001, viola l'art. 117, comma 3, Cost., con riferimento alla materia "governo del territorio".

6. Incostituzionalità dell'art. 6, comma 20 e comma 21, primo e secondo trattino, della l. r. n. 12 del 2015, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 3, Cost.

L'art. 6, comma 20, della l.r. n. 12 del 2015 assoggetta a contributo di costruzione gli interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d'uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, con aumento di superficie agibile superiore a 25 metri quadrati. Il comma 21, primo trattino, prevede che il contributo di costruzione non è dovuto per alcuni interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari anche se comportino, tra l'altro, incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri quadrati. Il comma 21, secondo trattino, prevede poi che gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportino un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione, da applicarsi sulla totalità della superficie dell'unità immobiliare interessata dall'incremento.

6.1. Tali disposizioni violano l'art. 117, comma 3, Cost. - per il quale la legislazione regionale deve uniformarsi ai principi generali della materia stabiliti dalla legge statale - perché contrastano con l'art. 17, comma 4, del Testo unico dell'edilizia, come modificato dal d.l. n. 133 del 2014, il quale prevede, tra l'altro, che per gli interventi di manutenzione straordinaria (tra i quali quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari), i quali comportano un aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. Infatti:

a) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria (tra cui quelli di accorpamento o frazionamento), la disciplina statale commisura il contributo di costruzione ai soli oneri di urbanizzazione a fronte dell'aumento del carico urbanistico e della superficie agibile, prescindendo da qualsiasi limite di aumento della superficie calpestabile o del numero delle unità immobiliari soggette a frazionamento o accorpamento, previsti invece dalla normativa regionale;

b) diversamente da quanto previsto dalla legislazione statale, la normativa regionale esonera del tutto dal contributo di costruzione alcuni tipi di interventi.

6.2. Le norme censurate si pongono altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui assoggettano al contributo di costruzione gli interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d'uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, con aumento di superficie agibile superiore a 25 metri quadrati. Invero, le richiamate disposizioni regionali contrastano con i canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione desumibili dalle predette norme costituzionali, in considerazione della eccessiva gravosità degli oneri economici imposti agli interessati.

7. Incostituzionalità dell'art. 20, comma 1, della l.r. n. 12 del 2015, che inserisce il comma 1 bis all'art. 5 della l.r. n. 15/1989, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m, Cost.

L'art. 20, comma 1, che inserisce il comma 1-bis all'art. 5 della L.R. n. 15/1989, prevede che "In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle accessibilità delle dalle stesse".

La disposizione contrasta con l'art. 82, d.p.r. n. 380/2001, il quale prevede:

a) l'obbligo di eseguire le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, in conformità con le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche;

b) la possibilità di realizzare opere provvisorie nel caso di edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli culturali e paesaggistici;



c) la dichiarazione di inagibilità delle opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate.

Alla luce dei principi già affermati da codesta Ecc.ma Corte con sentenza n. 111 del 2014, la norma regionale censurata viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

8. *Incostituzionalità dell'art. 22 della l.r. n. 12 del 2015, che sostituisce il comma 1, dell'art. 6-bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m, e comma 3, Cost.*

L'art. 22 sostituisce il comma 1, dell'art. 6-bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29.

L'ultimo periodo della disposizione modificata esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA.

8.1. In tal modo, risulta invasa la competenza esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Occorre infatti considerare per un verso che le disposizioni sulla SCIA attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla predetta norma costituzionale, e per un altro verso che in base alla legislazione statale la SCIA non è applicabile agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, per quanto previsto dall'art. 19, comma 1, l. n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2, del d.l. n. 70 del 2011.

8.2. La norma regionale censurata si pone altresì in contrasto con i principi in tema di competenze legislative concorrenti nelle materie della "protezione civile" e del "governo del territorio", in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. Infatti, la norma anzidetta disattende i principi fondamentali della materia, riservati alla competenza legislativa dello Stato e contenuti nell'art. 94 del TUE, in base al quale, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

P. Q. M.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni.

"Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 6, 20 e 22 della legge della Regione Liguria del 7 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel BUR n. 12 del 15 aprile 2015, recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale", per violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 2, lett. l), m) ed s), e comma 3, Cost.


Si producono:

1) copia della legge regionale impugnata;

2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2015, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 13 giugno 2015

L'Avvocato dello Stato: GUIDA



*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Disciplina delle modalità di riconoscimento delle c.d. «organizzazioni dei produttori agricoli» - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di stabilire i requisiti per il riconoscimento delle «organizzazione dei produttori agricoli» mediante la definizione dei seguenti tre parametri: a) settori della produzione; b) quantità minima di prodotto rappresentato; c) numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria, con riguardo all'individuazione dei settori di produzione - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Lesione dell'autonomia degli enti locali - Lesione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 15, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 5 e 117, commi primo e secondo, lett. e) e s).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Disciplina dell'organizzazione delle c.d. «organizzazioni dei produttori agricoli» - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di disciplinare il controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché le cause di decadenza e revoca delle relative sanzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Lesione dell'autonomia degli enti locali - Lesione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 15, comma 1, lett. e).
- Costituzione, artt. 5 e 117, comma secondo, lett. e) e s).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Interventi di produzione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare - Limitazione degli aiuti alla costituzione delle sole società cooperative - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria Regolamento CE n. 702/2014.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 9, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione della possibilità di attribuire contributi pubblici agli investimenti realizzati dalle sole cooperative per la conduzione dei terreni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (art. 107, comma 1, TFUE) - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.


- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 10, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107, comma 1.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Aiuti alla ricerca - Previsione di autonomo finanziamento alla diffusione dell'attività di ricerca - Previsione che i risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su internet alla data di conclusione del progetto o alla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima - Previsione che i risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 31, paragrafo 4).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 20, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 31, paragrafo 4.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Divieto di coltivazione di piante transgeniche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Direttiva UE 2015/412).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 43, comma 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Direttiva UE 2015/412 dell'11 marzo 2015.



Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che la Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genericamente autoctone, nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario - Esclusione dall'erogazione di finanziamenti regionali delle ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica - Previsione che le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente capo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206 di attuazione della Direttiva 98/81/CE).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 46.
- Costituzione, art. 117, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, di attuazione della Direttiva 98/81/CE del 26 ottobre 1998.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Ristorazione collettiva - Previsione che nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di O.G.M. - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (T.F.U.E., art. 107, paragrafo 3, lett. c).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 48.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107, paragrafo 3, lett. c).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli - Previsione della concessione di aiuti economici per: a) acquisto e uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni; ... c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (T.F.U.E., art. 107, paragrafo 3, lett. c).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 64, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107, paragrafo 3, lett. c).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (*blue-tongue*) - Previsione che la Regione Umbria può erogare aiuti agli allevatori anche al fine di coprire taluni danni quali la morte, gli aborti tardivi, la riduzione della natalità e la riduzione della produzione latte, derivanti non dalla malattia in sé, ma dalla vaccinazione obbligatoriamente imposta come conseguenza dal diffondersi della stessa epidemia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 26, paragrafi 7 e 8).


- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, artt. 81, comma 3, lett. a), b), f) e g), e 83, comma 1, lett. a), b), d) e e).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 26, paragrafi 7 e 8.

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che, nel caso di epidemia da *blue-tongue*, l'indennizzo per lo smaltimento delle carcasse può essere concesso nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 27, primo comma, lett. c).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 83, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 27, primo comma, lett. c).

Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Concessione di finanziamenti per investimenti immobiliari o mobiliari - Previsione di un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n. 702/2014, art. 14, paragrafo 9, lett. d).

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 95, comma 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Regolamento 702/2014/CE del 25 giugno 2014, art. 14, paragrafo 9, lett. d).



Agricoltura - Norme della Regione Umbria - Previsione che i cittadini non residenti nel territorio della Regione (ad esclusione dei residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione) sono autorizzati alla raccolta di funghi solo a fronte del pagamento di un contributo di euro cinquanta, per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di rilascio dell'autorizzazione alla raccolta - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza.

- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, art. 127.
- Costituzione, art. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - Fax 06 - 96514000 - Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro la Regione Umbria in persona del Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale, in *parte qua*, della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel B.U.R. n. 21, del 15 aprile 2015, recante "Testo unico in materia di agricoltura".

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2015 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge regionale n. 12/2015, che consta di 225 articoli, presenta vari profili di illegittimità costituzionale per le seguenti ragioni.

Premessa.

Lo Statuto della Regione Umbria prevede, all'articolo 40, che: "L'Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta all'Assemblea il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea con sole dichiarazioni di voto.


3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare".

Sulla legittimità di detta norma statutaria si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 378/2004, affermando che "Ben può uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini "di riordino e di semplificazione". La stessa previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo unico non può andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale".

È fuor di dubbio dunque, che la disposizione statutaria e la richiamata sentenza della Corte costituzionale, pur consentendo una particolare procedura per la redazione di testi unici a fini di riordino e semplificazione, presuppongono che le norme oggetto della raccolta siano costituzionalmente legittime e quindi rispettose sia del corretto assetto di competenze tra Stato e Regioni, sia della legislazione comunitaria che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, vincola l'esercizio della potestà legislativa anche delle Regioni. Pertanto il Testo Unico regionale, approvato dall'Assemblea regionale ai sensi della richiamata norma Statutaria e quindi con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato, soggiace al controllo di legittimità svolto dal Governo nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma, Cost. gli riconosce, di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale le leggi regionali.



Sulla scorta di tali considerazioni, numerose norme contenute nella legge regionale in esame, recante “Testo unico in materia di agricoltura”, ancorché riprodotte di norme regionali contenute in precedenti leggi regionali, risultano impugnabili sia alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, sia perché, come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, l’omessa impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di precedenti norme analoghe “non ha alcun rilievo, dato che l’istituto dell’acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale” (cfr. C. Cost. sent. n. 139/2013).

In particolare presentano profili di illegittimità costituzionale, per i motivi di seguito le seguenti disposizioni: art. 15, lettera *a*); art. 15, lettera *e*); art. 9, comma 1, lettera *a*): art. 10, comma 1, lettera *b*); art. 20, comma 1, lettera *d*); art. 43; art. 46; art. 48; art. 64, comma 1, lettera *a*); art. 81, comma 3, lettere *a*), *b*), *f*) e *g*); art. 83, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*); art. 83, comma 1, lettera *c*); art. 95, comma 2 e art. 127.

MOTIVI

1) Violazione dell’art. 5 e dell’art. 117, comma primo e comma secondo, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione in relazione all’art. 15, lettera *a*) della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

La norma in esame è diretta a disciplinare le modalità di riconoscimento delle c.d. “Organizzazioni dei produttori agricoli”, in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Più precisamente, la disposizione attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire i requisiti per il riconoscimento delle citate organizzazioni, attraverso la definizione di tre parametri: «(i) i settori della produzione, (ii) la quantità minima di prodotto rappresentato e (iii) il numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali».

Con riferimento al requisito di cui al punto (i), concernente i c.d. “settori della produzione”, l’articolo 15, lettera *a*), della legge regionale in oggetto — nell’attribuire alla Giunta regionale la competenza all’individuazione degli stessi — si pone in contrasto con l’articolo 152, paragrafo 1, lettera *a*), del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 (“Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”). Quest’ultima norma, infatti, statuisce che gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni in questione (solamente) qualora costituite da produttori «di un settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2» dello stesso Regolamento. È la normativa europea, pertanto, ad individuare direttamente ed in maniera precisa e dettagliata ventiquattro settori di produzione funzionali al riconoscimento delle organizzazioni in esame, sottraendo così ogni discrezionalità ai singoli Stati membri. Ne consegue che l’articolo 15, lettera *a*) della legge regionale Umbria n. 12 del 2015, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale una possibilità di scelta inibita dalla normativa europea, si pone in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall’ordinamento comunitario come si evince dalla relazione del Ministro proponente complessivamente considerata.

Per ciò che concerne, invece, i requisiti di cui ai punti (ii) e (iii), relativi alla definizione, da parte della Giunta regionale, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci necessari per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, la legge regionale si pone in contrasto con il combinato disposto dell’articolo 154, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento n. 1308 del 2013 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005.

Il Regolamento citato statuisce che gli Stati possono riconoscere un’Organizzazione di produttori purché la stessa «abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro» (articolo 154, paragrafo 1, lettera *b*).

Sul punto il decreto legislativo n. 102 del 2005 dispone che «Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro» (articolo 3, comma 3).



La norma nazionale appena citata, non attribuisce competenza alcuna alle Regioni ma, anche al fine di garantire uniforme applicazione del diritto europeo in Italia, attribuisce esclusivamente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di individuare i menzionati parametri, sebbene previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella sede istituzionalmente competente, costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo. Si tratta di un principio che permea il nostro sistema di regionalismo cooperativo e che, secondo la Corte costituzionale, «deve governare i rapporti fra lo Stato e le regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino. imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi (cfr: sentenza n. 341 del 1996). Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unità, “riconosce e promuove le autonomie locali”, alle cui esigenze “adequa i principi e i metodi della sua legislazione” (art. 5 Cost.), va al di là del mero riparto costituzionale delle competenze per materia e opera dunque su tutto l’arco delle relazioni istituzionali fra Stato e regioni senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze legislative esclusive ripartite e integrative o fra competenze amministrative proprie e delegate» (Corte costituzionale sentenza n. 242 del 18 luglio 1997; si veda anche Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 23 gennaio 2006).

Richiamando il necessario coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nello stabilire il numero minimo di produttori ed il livello minimo di produzione e quindi la necessità di rispettare il principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo, l’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo citato intende ragionevolmente conciliare le prerogative delle regioni in materia di agricoltura con i concorrenti interessi e/o valori che tagliano trasversalmente la materia e che non sono riconducibili alla esclusiva competenza regionale.

Invero la disciplina concernente il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, incide anche su materie-valori di competenza statale quali esemplificativamente la “tutela della concorrenza” articolo 117, comma 2, lettere e), della Costituzione) o la “tutela dell’ambiente” articolo 117, comma 2, lettere s della Costituzione.

Tale circostanza giustifica l’intervento del legislatore statale in una materia, quale quella dell’agricoltura, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni.

Tra gli scopi istituzionali delle citate Organizzazioni, l’articolo 2 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 102 del 2005 inserisce quello di «promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità». Si tratta, evidentemente, di una finalità che dimostra l’interferenza della disciplina in esame con la materia “tutela dell’ambiente”, di esclusiva competenza statale.

Il legislatore nazionale, pertanto, non solo è legittimamente intervenuto a disciplinare le Organizzazioni dei produttori agricoli attribuendo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di individuare la quantità minima di prodotto ed il numero minimo di soci necessari per il riconoscimento delle stesse, ma, allo stesso tempo, tenendo in debito conto gli interessi regionali coinvolti ha sancito la necessità del ricorso alla “previa intesa”, e quindi ad uno strumento attuativo del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo coinvolti.

La norma regionale in oggetto viola tale principio poiché attribuisce alla competenza esclusiva della Giunta regionale il compito di individuare i menzionati requisiti di riconoscimento.

In un caso analogo, la Corte Costituzionale con sentenza n. 14 del 13 gennaio 2004 ha ascrivito alla materia della tutela della concorrenza i sostegni finanziari che, in una programmazione economica, lo Stato aveva assegnato agli agricoltori. In particolare, dopo aver definito “aiuti di Stato” le misure di sostegno per il settore produttivo agricolo, la Corte ha concluso per la legittimità della previsione normativa contestata proprio richiamando la materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ovvero di garanzia di uguali chance per tutte le imprese ovunque allocate sul territorio nazionale. Ad avviso della Consulta, infatti, “le regole della concorrenza non sono quindi limitate all’attività sanzionatoria della trasgressione della normativa antitrust ma comprendono anche il regime di aiuti, riguardanti sia il campo agricolo sia gli altri settori produttivi, sui quali l’azione della Comunità è sinora in larga parte intessuta”.

D’altronde “la tutela della concorrenza, rende palese che quest’ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”.



Alla luce di quanto sopra esposto, la seconda parte dell'articolo 15, lettera *a*), della legge regionale n. 12 del 2015, si pone in contrasto con gli articoli 5 e 117, primo comma che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario e secondo comma, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione, con particolare riferimento al mancato rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, quale principio connotato alla struttura stessa del regionalismo cooperativo.

2) Violazione dell'art. 5 e dell'art. 117, comma secondo, lettere *e*) ed *s*) della Costituzione in relazione all'art. 15 lettera *e* della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte possono essere sviluppate per la disposizione contenuta all'articolo 15, lett. *e* della legge regionale in oggetto che attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare il «controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni».

La citata normativa regionale si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005. Tale norma infatti in ossequio al principio di leale collaborazione stabilisce che spetti non alle regioni ma al Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano «definire le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento». Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.

Anche in questo caso l'articolo 15 lettera *e* della legge regionale Umbria n. 12 del 2015 si pone in contrasto con gli articoli 5 e 117, comma secondo lettere *e* ed *s* della Costituzione con particolare riferimento al mancato rispetto del principio di leale collaborazione.

3) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 9, comma 1, lettera *a*), della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

La norma esame, inserita nel Capo II, del Titolo III, della legge in oggetto, rubricato «Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare», statuisce che gli aiuti economici ivi previsti possono essere rivolti ad una pluralità di iniziative tra le quali si inserisce, alla lettera *a*), la «costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta».

Tale norma, nel limitare gli aiuti alla costituzione alle sole società cooperative, si pone in contrasto con l'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento CE 25 giugno 2014, n. 702/2014 rubricato «Regolamento della commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006».


La disposizione sopra citata, infatti, prevede la possibilità per gli Stati di concedere aiuti all'avviamento purché di stessi siano destinati ad «associazioni o (...) organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale». La norma regionale, pertanto, nella parte in cui riconosce l'ammissibilità degli aiuti in questione alle sole società cooperative, escludendo in radice tutte le ulteriori tipologie di società ed imprese, introduce una irragionevole discriminazione tra i possibili destinatari degli aiuti in considerazione della mera forma giuridica assunta. Pertanto, la norma contrasta con l'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento sopra citato. Ne consegue che l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge regionale Umbria n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

4) Violazione dell'art. 117, comma primo, e comma secondo lettera *e*) della Costituzione in relazione all'art. 10, comma 1, lettera *b* della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

La disposizione contenuta all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), primo capoverso, della legge regionale in oggetto prevede la possibilità di attribuire un contributo pubblico agli investimenti realizzati dalle sole «cooperative per la conduzione di terreni».

In questo caso emerge un contrasto della disposizione in esame con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rubricato «Aiuti concessi dagli Stati». La normativa europea, infatti, stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (articolo 107, comma 1).

L'articolo 10 comma 1 lettera *b*) primo capoverso della legge regionale in esame, limitando gli aiuti in questione alle sole «cooperative per la conduzione di terreni», determina un effetto distorsivo della libera concorrenza.



Ne consegue che l'articolo 10, comma 1, lettera *b*), primo capoverso, viola l'articolo 117 primo comma della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario oltre a risultare invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo lettera *e*).

5) Violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione in relazione all'art. 20, comma 1, lettera *d*) della legge regionale Umbria 9 aprile 2015. n. 12.

L'articolo in questione rubricato "Aiuti alla ricerca" statuisce che la Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede finanziamenti tra le altre cose per: «la diffusione dei risultati della ricerca». La norma nel concedere autonomo finanziamento alla diffusione dei risultati dell'attività di ricerca si pone in contrasto con l'articolo 31, paragrafo 4 del Regolamento n. 702 del 2014 "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale" nella parte in cui stabilisce che: «I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato».

Dalla norma europea si evince che il finanziamento ricevuto per lo svolgimento dell'attività di ricerca deve coprire anche la diffusione via internet dei relativi risultati.

Pertanto, la previsione della Regione Umbria nella misura in cui autorizza autonomi finanziamenti per l'attività di diffusione dei risultati della ricerca, potrebbe dar luogo ad una sovracompensazione in quanto il medesimo costo deve considerarsi già incluso negli aiuti erogati per il finanziamento della ricerca.

Ne consegue che l'articolo 20, comma 1, lettera *d*), viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

6) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 43, comma 1 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

La disposizione "Divieto di coltivazione di piante transgeniche" della legge in esame, al comma 1, dispone "1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche, in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.".

Va osservato che nell'ambito del vigente quadro normativo europeo, la possibilità di escludere la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) da vaste aree, al fine di evitare la presenza indesiderata in altri prodotti, è disciplinata dalla direttiva (UE)2015/432 dell'11 marzo 2015 che ha modificato l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, inserendo anche gli articoli 26 ter e 26 quater che dettano una specifica procedura da seguire, stabilendo, inoltre, determinate misure transitorie per il periodo compreso tra il 2 aprile 2015 e il 3 ottobre 2015.

Risulta pertanto precluso a una regione do so il 2 aprile 2015 poter escludere dal territorio regionale la coltivazione di organismi geneticamente modificati utilizzando un provvedimento normativo che non sia coerente con lo specifico procedimento previsto dalla citata normativa europea che prevede un imprescindibile coinvolgimento della Commissione europea.


Per tale motivo l'articolo 43 comma 1 della legge regionale Umbria n. 12 del 2015 viola l'articolo 117, stimo comma della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

7) Violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione in relazione all'art. 46 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015 n. 12.

La disposizione contenuta nell'articolo 46 "Ricerca" della legge regionale prevede: "1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

3. Le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente Capo".



In merito a tale disposizione, va precisato che l'autorità nazionale competente per quanto riguarda le autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero per scopi sperimentali, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo la procedura prevista dal Titolo II del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224. Il Ministero della salute è autorità nazionale competente ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206, per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 98/81/CE concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati.

Considerato, quindi, che le disposizioni regionali in esame non appaiono conformi alla vigente normativa europea in materia di coesistenza tra coltivazioni di OGM e quelle convenzionali e biologiche, si ritiene che l'articolo 46 viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

8) Violazione dell'art 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 48 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

La disposizione contenuta nell'articolo 48 "Ristorazione collettiva" della legge regionale prevede che "nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.". Il comma 2 fa carico ai soggetti gestori dei predetti servizi, di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.

Tale disposizione si configura come costituzionalmente illegittima perché, in base al regolamento CE n. 1829/2003, è da ritenersi preclusa, per la Regione, la possibilità di vietare a livello regionale la somministrazione di prodotti contenenti OGM, il cui uso sia stato consentito da un'autorizzazione europea.

Ne consegue che l'articolo 48, della legge regionale Umbria n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.


9) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 64, comma 1, lettera a) della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

L'articolo in esame, inserito nel Capo rubricato "Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli", statuisce che «sono concessi contributi economici per: a) l'acquisto e l'uso di ammendanti composti e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni: (...)». Al riguardo, nel precisare che gli ammendanti sono quei fertilizzanti che migliorano le caratteristiche fisiche del suolo, va rilevato che la norma sopra citata si pone in contrasto con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE nella misura in cui stabilisce che: «Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: (...) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche».

Costituisce, infatti, principio generale in materia di ammissibilità degli aiuti di Stato, quello per cui gli stessi possono essere concessi esclusivamente per finanziare investimenti con effetti incentivanti sulla produzione. Tali aiuti, invece, sono esclusi per le c.d. spese di funzionamento, tra le quali rientrano le spese per l'utilizzo di ammendanti al terreno agricolo.

In questo senso può citarsi il considerando n. 38 del Regolamento n. 702 del 2014 secondo il quale: « Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non dovrebbero avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di esercizio che il beneficiario dovrebbe normalmente sostenere e dovrebbero essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse dell'Unione. Gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione dovrebbero essere considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Se concessi nel settore agricolo, tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a determinate tipologie di aiuto».

Ne consegue che l'articolo 64, comma 1, lettera a), della legge regionale Umbria n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.



10) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 81, comma 3, lettere *a), b), f) e g)* ed all'art. 83, comma 1, lettere *a), b), d) ed e)* della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

Gli articoli citati, inseriti nel Capo rubricato “Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue)”, stabiliscono che, in caso di epidemia di c.d. blue-tongue, la Regione Umbria può erogare aiuti agli allevatori (anche) al fine di coprire taluni danni (quali (i) la morte, (ii) gli aborti tardivi, (iii) la riduzione della natalità e (iv) la riduzione della produzione latte) derivanti non dalla malattia in sé, ma dalla vaccinazione obbligatoriamente imposta come conseguenza del diffondersi della stessa epidemia.

Così strutturate tali disposizioni contrastano con il Regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 che, all'articolo 26, paragrafi 7 e 8, nel disciplinare gli “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali” stabilisce, ai paragrafi 7 ed 8, che: «7. Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: *a)* controlli sanitari; *b)* analisi, compresa la diagnostica in vitro; *c)* test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE; *d)* acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; *e)* abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: *a)* test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE; *b)* acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; *c)* abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature».

La norma comunitaria dispone l'ammissibilità di aiuti pubblici solo qualora diretti a finanziare i costi direttamente connessi alle epizoozie, compresa l'esecuzione delle vaccinazioni, ma non i costi volti a compensare i danni che sono conseguenza non della malattia in sé ma della vaccinazione stessa, come invece previsto dalla legge regionale in oggetto.

Ne consegue che l'articolo 81, comma 3, lettere *a), b), f) e g)* e l'articolo 83, comma 1, lettere *a), b) d) ed e)* della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12, violano con l'articolo 117, primo comma della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

11) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 83, comma 1, lettera *c)* della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

La norma in esame, relativa alla “misura degli aiuti” in caso di epidemia di c.d. blue-tongue, dispone che nel caso di costi connessi allo smaltimento delle carcasse l'indennizzo può essere concesso «nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta». Tuttavia, al riguardo il Regolamento (CE) n. 702 del 2014 statuisce che gli aiuti per la distruzione dei capi morti non possono eccedere il 75 per cento dei costi sostenuti (articolo 27, comma 1, lettera *c)*).

Ne consegue che l'articolo 83, comma 1, lettera *c)* della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12, si pone in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

12) Violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 95, comma 2, della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

L'articolo in questione relativo agli aiuti concessi in materia di apicoltura e rubricato “Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto” statuisce, al comma 2, che «Per gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)* (investimenti immobiliari e mobiliari) è concesso un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile».

La norma in esame, nel riconoscere un contributo pubblico per gli investimenti immobiliari e mobiliari pari al cinquanta per cento della spesa, contrasta con l'articolo 14, paragrafo 9, lettera *d)*, del Regolamento n. 702 del 2014 nella parte in cui stabilisce che: «L'intensità di aiuto è limitata al: *a)* 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; *b)* 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo; *c)* 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27; *d)* 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni».

Invero la Regione Umbria sulla base dei parametri economici indicati, rientra nella categoria di cui alla lettera *d)* e, pertanto, l'intensità dell'aiuto non può superare il limite del quaranta per cento dei costi ammissibili.



Ne consegue l'articolo 95, comma 2 della legge regionale Umbria n. 12 del 2015, viola l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario.

13) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 127 della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

La disposizione, in materia di raccolta di funghi, contenuta all'art. 127 prevede che i cittadini non residenti nel territorio della Regione (ad esclusione dei residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione) sono autorizzati alla raccolta dei funghi solo a fronte del pagamento di un contributo, di euro 50,00, dovuto per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative.

Detta forma di imposizione in manto dovuta per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi, appare sostanzialmente riconducibile alla tassa di concessione regionale, quale tributo proprio delle regioni ai sensi dell'art. 8, primo comma del decreto legislativo n. 68 del 2011. (Norme in materia di federalismo regionale). La circostanza che il pagamento di tale tassa sia imposto esclusivamente ai cittadini non residenti nel territorio della regione Umbria (e quindi a soggetti provenienti da altre regioni), determina effetti discriminatori nei confronti di tali contribuenti. La previsione pertanto, si pone in contrasto con il principio di ugualianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Si confida che codesta Corte vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale degli art. 15, lettera a); art. 15, lettera e); art. 9, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1, lettera b); art. 20, comma 1, lettera d); art. 43; art. 46; art. 48; art. 64, comma 1, lettera a); art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); art. 83, comma 1, lettere a), b), d) ed e); art. 83, comma 1, lettera c); art. 95, comma 2 e art. 127.

Si allega:

- 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015;*
- 2. relazione del Ministro proponente.*

Roma, 12 giugno 2015

L'Avvocato dello Stato: MARCO STIGLIANO MESSUTI

Relata di Notifica ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53

ed art. 55, legge 19 giugno 2009, n. 69

L'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e dell'art. 55 della legge 19 giugno 2009, n. 69, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pt, rappresentato e difeso ex lege, ha notificato l'antescritto ricorso alla Corte Costituzionale a:

1) Regione Umbria in persona del Presidente pt, nella sua sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96 (CAP 06121) ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo di Poste Italiane Spa - Centro di meccanizzazione postale di Roma Fiumicino CMP FCO - Sportello avanzato per il servizio integrato notifiche (SIN), presso l'Avvocatura generale dello Stato con raccomandata a.r. n. 78134640485-3 del 12 giugno 2015.

Reg. Cron. n. 4245.


L'Avvocato dello Stato: MARCO STIGLIANO MESSUTI

15C00242

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-032) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

